

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

INDICE

Titolo I **Principi Generali**

Articolo 1 ELENCO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Titolo II **Elenco Comunale delle Associazioni**

Articolo 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Articolo 3 REGISTRAZIONE NELL'ELENCO

Articolo 4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Articolo 5 REVISIONE DELL'ELENCO

Titolo III **Organi di consultazione delle Associazioni**

Articolo 6 CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 7 FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Articolo 8 ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Articolo 9 CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 10 FINALITA' DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Titolo IV **Concessione di contributi ed altre utilità economiche**

Articolo 11 PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI

Articolo 12 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 13 PATROCINIO (abrogato)

Articolo 14 UTILIZZO DI BENI IMMOBILI O MOBILI COMUNALI

- Articolo 15 RESPONSABILITA’
- Articolo 16 PUBBLICITA’
- Articolo 17 ISTANZE E PROPOSTE DI CONTRIBUTI
- Articolo 18 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
- Articolo 19 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI
- Articolo 20 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI DELLE ALTRE UTILITA’
ECONOMICHE
- Articolo 21 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Articolo 22 NORME FINALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

ELENCO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Sono "forme associative", ai sensi del Titolo II, Capo II, dello Statuto Comunale, i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore " (o settore No profit), che siano espressione della Comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo.

La qualifica di "Forma Associativa" è rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il presente regolamento.

E' istituito l'Elenco Comunale delle forme associative al fine di avere la possibilità di affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto Comunale, coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta sia nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale, culturale, turistica, religiosa, sportiva, del tempo libero e ambientale della comunità locale.

Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto elenco è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'Elenco Regionale.

L'Elenco è articolato per Settori di attività e di impegno così individuate:

1. la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
2. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico;
3. la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale banino sia d'ispirazione laica che religiosa;
4. la tutela dei diritti e la promozione della persona, l'appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri;
5. la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
6. il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
7. la promozione e il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
8. la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni femminili;
9. la promozione e l'organizzazione dell'attività turistica;
10. la promozione dell'immagine e dei prodotti del Borgo;
11. organizzazione e promozione di attività di svago e tempo libero

TITOLO II

ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere la registrazione nell'Elenco Comunale le Associazioni che:

- abbiano sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di San Colombano al Lambro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;
- non abbiano finalità di lucro;
- non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati;
- siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
- dimostrino di avere presenza attiva sul territorio.

ARTICOLO 3

REGISTRAZIONE NELL'ELENCO

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale Rappresentante o dal Responsabile locale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare;
- elenco nominativo delle cariche sociali;
- copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda;
- codice fiscale dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale Rappresentante.

Le Associazioni iscritte ad albi e registri regionali e provinciali sono iscritte d'ufficio nell'elenco. Possono essere registrate le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale che operano nel territorio comunale.

La registrazione viene effettuata dalla Giunta Comunale previa verifica da parte del Settore competente del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco così come deve essere comunicato l'eventuale scioglimento.

ARTICOLO 4

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'elenco Comunale può avvenire per:

- provvedimento motivato della Giunta Comunale, previa verifica della perdita di uno dei
- Regolamento per i rapporti con l'Associazionismo

- requisiti richiesti per l'iscrizione da parte del Responsabile di Settore;
- richiesta da parte della stessa organizzazione.

ARTICOLO 5

REVISIONE DELL'ELENCO

All'inizio di ogni mandato amministrativo il Comune invierà alle Associazioni registrate una scheda da compilare al fine di verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco.

In caso di mancata risposta o di perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dell'Associazione dopo averne dato comunicazione alla stessa.

L'iscrizione nell'elenco è condizione per far parte delle Consulte di Settore delle Forme associative, di cui all'articolo seguente e per la concessione dei benefici di cui all'art. 11.

TITOLO III ORGANI DI CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 6

CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune di San Colombano al Lambro, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni che operano nei settori socio assistenziale (e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato), della cooperazione e della solidarietà, turistico, sportivo, ambientale, culturale, della conservazione delle tradizioni locali.

Il Comune di San Colombano al Lambro promuove le Consulte di Settore secondo le aree in cui è articolato il sotto indicato elenco.

Sono istituite le seguenti Consulte di Settore:

- ❖ Consulta di settore delle attività sociali
- ❖ Consulta di settore delle attività culturali, turistiche
- ❖ Consulta di settore delle attività sportive, di svago e tempo libero
- ❖ Consulta di settore delle attività ambientali

Ciascuna Forma Associativa designa un rappresentante effettivo ed uno supplente delegati a partecipare alla Consulta di Settore.

Il delegato dall'Associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri della Consulta.

In caso di assenza o impedimento i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti. Un membro può rappresentare una sola Associazione.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente).

La Consulta di Settore è priva di scopi politici; ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, può partecipare alle sue attività in qualità di osservante e può essere rappresentata dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale o da un Consigliere Comunale di Maggioranza delegato per i rapporti con l'Associazionismo ed autorizza l'uso di locali e mezzi di proprietà dell'Ente, con la finalità di garantirne il funzionamento.

Su invito del Coordinatore, di cui al seguente articolo 8, possono essere ammessi a partecipare soggetti esterni alla Consulta per approfondire, promuovere o integrare le azioni o i programmi proposti.

La Consulta dura in carica 5 anni e comunque non oltre la scadenza del mandato dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7

FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Ciascuna Consulta di settore:

- promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e degli enti, nel rispetto delle autonomie;
- incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Sono organi della Consulta di Settore: il Coordinatore, il Vice-coordinatore, il Segretario.

Il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario della Consulta di settore sono eletti dai delegati delle varie Forme associative di ciascuna area in cui è articolato l'Elenco Comunale e iscritte nel medesimo Elenco, nella prima seduta.

Il Coordinatore resta in carica 5 anni e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo, è il rappresentante della Consulta e ha il compito di convocarla e presiederla; in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Segretario redige il verbale di ogni seduta.

ARTICOLO 9

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune di San Colombano al Lambro istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturali, ambientali e ricreative, così come previsto dall'art.76 dello Statuto Comunale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole Consulte di Settore.

Il Comune individua nella Consulta Comunale delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate: essa è costituita dall'insieme dei Coordinatori delle Consulte di Settore, che possono essere sostituiti in caso di assenza o di impedimento dai Vice-coordinatori.

L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività ed è rappresentata dal Sindaco, o da un membro della Giunta Comunale, o da un Consigliere Comunale di Maggioranza delegato per i rapporti con l'Associazionismo. L'Amministrazione Comunale, inoltre, autorizza l'uso di locali e mezzi di proprietà dell'Ente con la finalità di garantirne il funzionamento e ha il compito di convocare la Consulta e presiederla.

La Consulta nomina un Segretario che redige il verbale di ogni seduta.

ARTICOLO 10

FINALITA' DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

La Consulta Comunale delle Associazioni svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte, fungendo da raccordo tra le medesime;
- di scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- di coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali tra le diverse Associazioni;
- di promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

ARTICOLO 11

PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI

Il Comune può supportare con la concessione di contributi e patrocini, nei limiti delle risorse previste in bilancio e nel rispetto dei disposti normativi vigenti, Associazioni, comitati e gruppi, purché iscritti nell'Elenco Comunale delle Associazioni, che svolgono le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

La definizione delle finalità di cui al precedente art. 1), non preclude al Comune la possibilità d'interventi differenti a carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità.

L'Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione;
- pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio;
- verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari ed adeguatamente motivati, può concedere contributi e patrocini anche ad altre Associazioni non iscritte nell'Elenco Comunale delle forme associative, Enti, Fondazioni, Comitati ed Istituzioni di carattere pubblico e privato non aventi fini di lucro, purché svolgano attività di interesse per la collettività locale.

ARTICOLO 12

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

I contributi o i patrocini richiesti possono essere concessi:

- per l'attività ordinaria di Enti e Associazioni a favore della Cittadinanza,
- per manifestazioni, interventi o iniziative specifiche,
- per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

La concessione di contributi o patrocini assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre economicamente il Comune, non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

ARTICOLO 13

PATROCINIO

Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2020.

ARTICOLO 14

UTILIZZO DI BENI IMMOBILI O MOBILI COMUNALI

Laddove non sia specificato da appositi Regolamenti, l'utilizzo occasionale gratuito o agevolato di beni immobili o mobili da parte di Enti o Associazioni, senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere concesso dal Sindaco o suo delegato in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, nonché alle esigenze delle varie Associazioni valutando il numero di iscritti, le caratteristiche delle attività svolte sul territorio, la tipologia di iniziative etc.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito, ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione in caso di un uso prolungato nel tempo, o di semplice autorizzazione nel caso di una giornata o tempo limitato.

La convenzione o la singola autorizzazione, garantiscono l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà; in esse è riportata la durata della fruizione nonché gli orari di apertura e chiusura degli immobili.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA'

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha concesso un contributo o il patrocinio, neppure è responsabile della gestione degli Enti ed Associazioni per cui ha corrisposto un contributo. Nessun soggetto terzo che vanta crediti con le Associazioni o Enti riconosciuti dal Comune potrà vantare richieste nei confronti dell'Ente Locale nel caso si verificassero situazioni irregolari. L'erogazione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il Comune, nel caso in cui verificasse che il contributo concesso sia stato oggetto di un utilizzo improprio e non con le finalità previste dal presente regolamento, potrà deliberarne la revoca recuperando la somma già corrisposta.

ARTICOLO 16

PUBBLICITA'

Le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle attività sociali e di intrattenimento per la collettività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "*Con il Contributo del Comune di San Colombano al Lambro*"

Le associazioni, i comitati e i gruppi che ricevono il patrocinio da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali

effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura “*Con il patrocinio del Comune di San Colombano al Lambro*”.

ARTICOLO 17

ISTANZE E PROPOSTE DI CONTRIBUTI

Le istanze di contributo per le proposte a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od enti iscritti all’Elenco Comunale su carta libera entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro i 60 giorni successivi all’approvazione, esecutiva per legge, del Bilancio Comunale Preventivo, l’Amministrazione Comunale, è tenuta a dare formale risposta.

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo per la loro attività annuale, l’istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:

- a) bilancio di previsione;
- b) programma di attività;
- c) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività altre sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
- d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi.

Le istanze e le proposte per contributi “*una tantum*” per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere redatte su carta libera a firma del legale rappresentante almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste l’Amministrazione Comunale è tenuta a dare formale riscontro.

Le stesse dovranno essere corredate da:

- a) bilancio di previsione dell’Ente o Associazione;
- b) relazione illustrativa dell’iniziativa con l’indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l’importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- c) dichiarazione da cui risulti che l’iniziativa o l’attività non ha fini di lucro;
- d) budget della manifestazione o iniziativa;
- e) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
- f) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell’attività proposta.

ARTICOLO 18

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Nel caso in cui la documentazione prevista dai precedenti articoli sia già in possesso dell’Ente potrà

essere presentata una dichiarazione in cui si specifica che tali atti sono già stati protocollati, indicando data e numero di protocollo e che non hanno subito variazioni. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini di cui all'art.17. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta, da comunicarsi entro 10 giorni a cura dell'Ente, i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

Le Associazioni, Enti ed Istituzioni regolarmente iscritte nell'Elenco Comunale integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione.

ARTICOLO 19

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

La Giunta Comunale esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- 2) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione;
- 3) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- 4) carattere originale e innovativo del progetto;
- 5) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- 6) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;
- 7) iscrizione nell'Elenco Comunale.

ARTICOLO 20

NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono obbligatoriamente impegno di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, di norma fino ad un massimo del 50%:

- a) della spesa complessiva risultante dal Bilancio di previsione dell'anno per cui il contributo è concesso, per i contributi per l'attività ordinaria;
- b) della spesa risultante dal piano analitico-finanziario per la specifica iniziativa;

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, impartirà specifiche direttive qualora esigenze particolari ovvero straordinarie richiedano il superamento dei limiti di cui al comma precedente.

Sono considerate altre utilità economiche: l'esenzione dal pagamento delle tariffe o le tariffe agevolate, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune, la fruizione temporanea – per la durata dell'iniziativa – di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita convenzione.

Qualora una iniziativa sia promossa e organizzata da un soggetto terzo, in forza della sua peculiare rilevanza sociale e culturale e per la stretta correlazione con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione Comunale, il Comune può assumersi l'intero onere economico della stessa, assumendola come propria attività ed acquisendo la veste di co-promotore.

ARTICOLO 21

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la liquidazione dei contributi il soggetto beneficiario deve presentare :

- rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ordinaria svolta;
- documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente su cui si certifichi che le fatture e/o altre ricevute presentate non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo, compresi contributi e/o sponsorizzazioni, ricevuti per l'iniziativa dai vari soggetti pubblici o privati.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata nei seguenti termini :

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione e comunque entro la fine dell'anno solare;
- entro il 30 ottobre per l'attività ordinaria

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di verificare e controllare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo.

L'Amministrazione Comunale può richiedere l'originale delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali nonché di altra documentazione atta a dimostrare la spesa avvenuta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di erogare un acconto fino al massimo del 50% sul contributo totale previsto all'atto della deliberazione di Giunta Comunale.

Nel caso in cui il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta in proporzione L'ammontare del beneficio economico non potrà comunque superare l'importo della differenza costi/ricavi dell'iniziativa.

ARTICOLO 22

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Con l'approvazione del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente "Regolamento per i rapporti con l'Associazionismo" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 05.04.2002.

Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ovvero contestualmente alla sua adozione ove la relativa deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.02.2020 con atto n. 04.

IL SINDACO
f.to (Giovanni Cesari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 30/03/2020 al 14/04/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente atto è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

San Colombano al Lambro, 15.04.2020